REGOLAMENTO (CEE) N. 327/88 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1988

recante l'apertura di una distillazione complementare a quella prevista dall'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio per la campagna viticola 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3992/87 [2], in particolare l'articolo 41, paragrafo 10 e l'articolo 81,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agraria comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 [4],

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 56/88 [6],

considerando che il regolamento (CEE) n. 2786/87 della Commissione [7] ha aperto una distillazione per i titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di vini da tavola per la campagna 1986/1987; che possono formare oggetto di tale distillazione soltanto i vini che figurano in contratti di magazzinaggio e presentano caratteristiche qualitative elevate; che, essendo terminato il periodo di elaborazione dei vini, si constata che in taluni casi per questa campagna la qualità dei vini da tavola è nettamente inferiore alla media; che è opportuno consentire la distillazione dei vini di qualità inferiore invece di quelli richiesti sul mercato;

considerando che in tali condizioni è opportuno introdurre una misura che consenta ai produttori che possono distillare ai sensi del regolamento (CEE) n. 2786/87 di presentare contratti in sostituzione di quelli conclusi nel quadro del suddetto regolamento; che è opportuno fissare, per tale distillazione, un prezzo che tenga conto della qualità;

considerando che l'articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 fissa a 6,2 milioni di hl il volume di vino da tavola che può essere oggetto delle misure previste; che 4 milioni di hl sono destinati alla distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 4023/87 della Commissione [8] e che, conseguentemente, è necessario limitare la misura a 2,2 milioni di hl;

considerando che è opportuno che questa distillazione sia disciplinata dalle stesse regole generali previste dal regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio [9], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 [10];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Una distillazione complementare ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 è aperta nei limiti di 2,2 milioni di hl per i produttori che abbiano presentato per approvazione un contratto o una dichiarazione ai fini della distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 2786/87 e che non abbiano ancora consegnato il vino alla distilleria.

2. In conformità del disposto dell'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori che, durante la campagna 1986/1987, erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 35, 36 o 39 dello stesso regolamento sono ammessi al beneficio delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forniscono la prova di aver adempiuto i loro obblighi nei periodi di riferimento fissati rispettivamente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2672/86 della Commissione [11], all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2705/86 della Commissione [12] e all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione [13].

Articolo 2

1. I produttori di cui all'articolo 1 possono presentare per approvazione contratti di consegna e dichiarazioni di distillazione redatti conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 al più tardi il 7 marzo 1988.

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 20.
[3] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 9.
[4] GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
[5] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
[6] GU n. L 6 del 9. 1. 1988, pag. 22.
[7] GU n. L 268 del 19. 9. 1987, pag. 9.
[8] GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 48.
[9] GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.
[10] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
[11] GU n. L 244 del 29. 8. 1986, pag. 8.
[12] GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 61.
[13] GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14.

L'approvazione di questi contratti o dichiarazioni annulla i contratti conclusi dallo stesso produttore in forza del regolamento (CEE) n. 2786/87 per il quantitativo corrispondente a quello approvato e purché i vini che formano oggetto di questi ultimi contratti non siano ancora stati consegnati al distillatore.

2. Il vino da tavola che è oggetto del contratto o della dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve essere stato prodotto, durante la campagna 1987/1988, dal produttore che stipula il contratto o che presenta la dichiarazione, nonché appartenere allo stesso tipo di vino da tavola contemplato nel contratto o nella dichiarazione di cui all'articolo 1.

3. Il volume di vino da tavola che può essere oggetto del contratto o della dichiarazione non può superare quello che figura nel contratto di cui all'articolo 1.

4. I contratti di consegna possono essere approvati solo se sono conclusi dal produttore con lo stesso distillatore con il quale era stato concluso il contratto previsto dal regolamento (CEE) n. 2786/87.

Articolo 3

La distillazione di cui all'articolo 1 viene effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2179/83 e del presente regolamento.

Articolo 4

1. Nei contratti e nelle dichiarazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 sono indicati almeno :

a) il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini da distillare,

b) il nome e l'indirizzo del produttore,

c) il luogo di magazzinaggio del vino,

d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria,

e) l'indirizzo della distilleria ;

f) il riferimento al contratto di distillazione concluso dal produttore ai sensi del regolamento (CEE) n. 2786/87.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il 25 marzo 1988 i dati relativi ai quantitativi di vino da tavola che figurano nei contratti presentati all'organismo d'intervento.

3. Qualora risulti dalle comunicazioni di cui al paragrafo 2 che il quantitativo totale di vini da tavola che figura nei contratti presentati agli organismi di intervento supera 2,2 milioni di hl, i contratti possono essere approvati solo per una determinata percentuale del quantitativo previsto.

Detta percentuale è fissata dalla Commissione al più tardi il 20 aprile 1988 secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

4. L'organismo d'intervento comunica al produttore i risultati della procedura di approvazione entro il 13 maggio 1988.

5. L'approvazione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione [1].

6. Le operazioni di distillazione vengono effettuate entro il 31 agosto 1988.

Articolo 5

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 42, paragrafo 3 dello stesso regolamento è pari a :

— 2,68 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola dei tipi R I e R II e per quelli che si trovano con essi in stretta relazione economica ;

— 2,49 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola del tipo A I e per quelli che si trovano con essi in stretta relazione economica ;

— 5,57 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola del tipo A II ;

— 6,36 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola del tipo A III.

Tali prezzi sono pari rispettivamente a 1,66, 1,54, 3,45 e 3,94 ECU per % vol e per ettolitro per i vini ottenuti da uve prodotte in Spagna.

Il prezzo minimo d'acquisto è pagato dal distillatore al produttore entro i tre mesi successivi al giorno di entrata in distilleria di ciascuna partita di vino consegnata.

2. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 42, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissato come segue :

a) qualora il prodotto ottenuto dalla distillazione risponda alla definizione dell'alcole neutro quale figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83 :

— 2,19 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

— 2,00 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A I e da vini atti a produrre vino da tavola,

— 5,12 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A II,

— 5,93 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A III.

Per l'alcole neutro ottenuto dai vini di cui al paragrafo 1, secondo comma, gli aiuti ammontano rispettivamente a 1,15, 1,03, 2,97 e 3,47 ECU per % vol e per ettolitro ;

[1] GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.

b) qualora il prodotto ottenuto dalla distillazione sia un'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative prescritte dalle norme nazionali vigenti :

— 2,08 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

— 1,89 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A I e da vini atti a produrre vino da tavola,

— 5,01 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A II,

— 5,82 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A III.

Per l'acquavite ottenuta dai vini di cui al paragrafo 1, secondo comma, gli aiuti ammontano rispettivamente a 1,04, 0,92, 2,86 e 3,36 ECU per % vol e per ettolitro ;

c) qualora il prodotto ottenuto dalla distillazione sia un distillato o un alcole grezzo avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol :

— 2,08 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

— 1,89 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A I e da vini atti a produrre vino da tavola,

— 5,01 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A II,

— 5,82 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A III.

Per il distillato o l'alcole grezzo avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol, ottenuto dai vini di cui al paragrafo 1, secondo comma, gli aiuti ammontano rispettivamente a 1,04, 0,92, 2,86 e 3,36 ECU per % vol e per ettolitro.

L'aiuto è versato per il quantitativo di vino effettivamente distillato, nei limiti delle tolleranze di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83 e dei quantitativi massimi che possono formare oggetto della distillazione.

3. Il distillatore che non ha chiesto l'anticipo di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 è tenuto, se del caso, a fornire all'organismo d'intervento, entro i quattro mesi successivi alla data di entrata del vino in distilleria, la prova di aver versato al produttore il prezzo d'acquisto del vino entro i termini di cui al paragrafo 1, terzo comma.

Se tale prova viene fornita entro i due mesi successivi al termine prescritto, e se il ritardo non è dovuto a negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento recupera il 20 % dell'aiuto versato. Dopo la scadenza di quest'ultimo termine, l'organismo d'intervento recupera la totalità dell'aiuto.

Ove si constati che il distillatore non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore, anteriormente al 1° giugno 1989, un importo pari all'aiuto, se del caso tramite l'organismo dello Stato membro produttore.

Articolo 6

1. Le disposizioni del presente regolamento relative ai vini rossi si applicano anche ai vini rosati.

2. Le disposizioni del presente regolamento relative a un determinato tipo di vino da tavola si applicano anche ai vini da tavola che si trovano con esso in stretta relazione economica.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati in stretta relazione economica con i vini da tavola del tipo :

— A I, vini da tavola bianchi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non appartenenti al tipo R III,

— R I, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 12,5 % vol e non appartenenti al tipo A II o al tipo A III,

— R II, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non appartenenti al tipo R III.

3. In Spagna, un produttore può conferire alla distillazione il prodotto ottenuto, in conformità dell'articolo 125, paragrafo 1 dell'atto di adesione, dal taglio di un vino atto a produrre un vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco di sua produzione con un vino atto a produrre un vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso di sua produzione. A tal fine, il prodotto è assimilato a un vino da tavola bianco del tipo A I.

Articolo 7

1. L'importo dell'anticipo di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 è versato entro i tre mesi successivi alla presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della garanzia.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione di cui al paragrafo 1 viene svincolata soltanto se, entro la fine del quinto mese successivo alla data finale delle operazioni di distillazione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, vengono fornite la prova che il quantitativo totale di vino è stato distillato e, se del caso, la prova che il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato entro i termini prescritti.

Se tali prove non sono fornite entro il termine prescritto ma entro i due mesi successivi, e se il ritardo non è dovuto a negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento svincola l'80 % della garanzia

Articolo 8

Nel caso di cui all'articolo 1, paragrafo 2 :

— la prova di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è presentata anteriormente al 1° giugno 1988,

— la prova che il vino è stato distillato non può essere presentata dal distillatore prima di quella di cui all'articolo 1, paragrafo 2,

— il pagamento del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 5, paragrafo 1 viene effettuato entro un mese dalla presentazione della prova di cui all'articolo 1, paragrafo 2 all'autorità competente per l'approvazione del contratto, salvo che il periodo restante per l'esecuzione della suddetta disposizione sia più lungo.

Articolo 9

1. Nel caso di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna per l'elaborazione di vino alcolizzato viene presentato all'organismo d'intervento competente entro il 29 febbraio 1988.

L'organismo d'intervento comunica al produttore i risultati della procedura di approvazione entro il 13 maggio 1988.

2. L'elaborazione del vino alcolizzato può aver luogo soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione, ma comunque non oltre il 31 luglio 1988.

3. La distillazione del vino alcolizzato non può essere effettuata dopo il 31 agosto 1988.

4. Entro il giorno 10 di ogni mese, l'elaboratore trasmette all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di vino consegnatigli nel corso del mese precedente.

5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato, l'elaboratore beneficia di un aiuto, calcolato per ettolitro e per % vol di alcole effettivo di vino prima della trasformazione in vino alcolizzato e in rapporto ai prezzi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma del seguente importo :

— 2,04 ECU per i vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

— 1,85 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A I e per i vini atti a produrre vino da tavola,

— 4,93 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A II,

— 5,72 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A III.

Per il vino alcolizzato ottenuto dai vini di cui all'articolo 5, paragrafo 1, seconda comma gli aiuti ammontano rispettivamente a 1,02, 0,90, 2,81 e 3,30 ECU per % vol e per ettolitro.

Per poter beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore presenta all'organismo d'intervento competente, entro il 31 agosto 1988, una domanda corredata di una copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale è chiesto l'aiuto, ovvero di un elenco ricapitolativo di detti documenti.

Gli Stati membri possono esigere che tali copie o tali elenchi ricapitolativi siano vistati da un organo di controllo.

L'aiuto è versato al più tardi tre mesi dopo la data di presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della garanzia di cui all'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2179/83 e comunque dopo la data di approvazione del contratto o della dichiarazione.

6. Fatto salvo il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione è svincolata soltanto se, entro il 31 dicembre 1988, viene fornita la prova :

— che il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato,

— che il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato al produttore entro i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma.

Se le prove non sono fornite entro il 31 dicembre 1988, l'organismo d'intervento recupera l'aiuto presso l'elaboratore del vino alcolizzato.

Tuttavia, se tali prove sono fornite dopo la scadenza del termine prescritto, ma entro il 31 marzo 1989, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato.

Se si constata che l'elaboratore del vino alcolizzato non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa la produttore, entro il 30 aprile 1989, un importo pari all'aiuto, se del caso tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

Articolo 10

1. Entro il 17 giugno 1988 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di vino indicati nei contratti approvati.

2. Entro il giorno 10 di ogni mese, i distillatori trasmettono all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di vino distillati nel corso del mese precedente, ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2179/83.

3. Entro il giorno 20 di ogni mese gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione, per il mese precedente, i quantitativi di vino e di vino alcolizzato distillati e i quantitativi di prodotto, espressi in alcole puro, da essi ottenuti, ripartendoli come indicato al paragrafo 2.

4. Entro il 30 settembre 1988 gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di inadempienza da parte del distillatore o dell'elaboratore e le misure adottate al riguardo.

Articolo 11

Per la conversione in moneta nazionale degli importi di cui agli articoli 5 e 9, si utilizza il tasso rappresentativo vigente nel settore vinicolo il 1° settembre 1987.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente